COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA
P.O. STRANIERI E IMMIGRAZIONE

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei servizi per minori Rom e famiglie che risiedono negli insediamenti di via del Poderaccio del comune di Firenze.
CIG 6348680877
CPV: 85312000-9.

Art. 1 – Oggetto e Finalità dell'appalto
Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione del Servizio per minori Rom che risiedono negli insediamenti di Via del Poderaccio a Firenze; tale Servizio, unitario nei suoi obiettivi e nella sua organizzazione, finalizzato a favorire un processo complessivo di integrazione sociale tramite la prevenzione della dispersione scolastica e della devianza ed un monitoraggio sulle problematiche della vita delle famiglie.
Rientrano nell'ambito della tutela del minore gli interventi a favore della famiglia finalizzati a promuovere la parità di trattamento e l'inclusione economica e sociale dei minori Rom nella società, ad assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita nonché a rendere effettiva e permanente sia la loro responsabilizzazione e partecipazione al proprio sviluppo sociale sia l'esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni internazionali.
Finalità dell'intervento è di:
a) favorire la piena scolarizzazione attraverso l'azione didattica ed educativa di sostegno;
b) prevenire la scarsa frequenza scolastica e/o l'abbandono scolastico per impedire l'insorgenza di situazioni di disagio o devianza;
c) sviluppare una costante azione di osservazione e monitoraggio della comunità scolastica Rom, con particolare attenzione ai temi della didattica, della relazione e della comunicazione tra gli alunni, la Scuola e la famiglia;
d) promuovere, in linea con le strategie dell'Unione Europea e nazionale, il superamento dei campi Rom data la stretta relazione fra il disagio abitativo e l'emarginazione sociale;
e) favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori Rom e delle loro famiglie nella comunità territoriale.

Art. 2 – Servizi e Attivita' (Il presente articolo sarà integrato sulla base del progetto presentato dal soggetto aggiudicatario).
2.1 - Interventi di Bassa Soglia e Rapporti con i Servizi Sociali del Comune di Firenze. Il gestore garantisce interventi di ascolto e lettura del problema, raccolta di documentazione, raccordo con i servizi sociali del comune di Firenze, finalizzati alla eventuale definizione di percorsi personalizzati destinati ai minori Rom e alle loro famiglie. Il Servizio ha caratteristiche di bassa soglia di accesso.
2.2 - Sostegno Scolastico. L'intervento prevede l'inserimento di Operatori Scolastici attivi all'interno degli Istituti Scolastici e in strutture presenti sul territorio cittadino, su richiesta dei dirigenti scolastici e previa valutazione professionale da parte dei servizi sociali del Comune di Firenze, che svolgano un ruolo di appoggio all'attività educativa – territoriale, con l'obiettivo di favorire la piena scolarizzazione dei minori Rom, instaurare relazioni con i bambini, i ragazzi, le famiglie Rom e facilitare il rapporto tra questi e la Scuola, individuando i sintomi di disagio e attivando interventi didattici ed educativi di sostegno in stretto collegamento con la Scuola ed i servizi competenti sul territorio.

2.3 Educatori di Strada. L'intervento prevede l'attivazione di Educatori di Strada attivi sia all'interno dell'insediamento Rom del Poderaccio sia sull'intero territorio cittadino, che:
- svolgano un ruolo di appoggio all'attività di sostegno scolastico, favorendo la piena scolarizzazione attraverso il sostegno pomeridiano allo studio;
- instaurino relazioni con bambini, ragazzi e famiglie Rom, individuando gli eventuali sintomi di disagio dei minori e dei giovani;
- attivino interventi socio - educativi sia a livello preventivo che di sostegno in stretto collegamento con i Servizi Educativi, Sociali, Sanitari cittadini;
- favoriscano l'attivazione di processi di formazione professionale dei minori;
- favoriscano l'acquisizione della cittadinanza italiana per i minori Rom al compimento del 18 anno d'età;

Gli interventi degli educatori di strada richiesti sono rivolti a tutti i minori e giovani Rom, anche attraverso il rapporto con le loro famiglie con particolare riguardo a quelli che trascorrono parte del loro tempo libero nella strada.
Particolare attenzione è destinata alla piena scolarizzazione degli alunni in obbligo scolastico e a quella fascia di adolescenti che risultano esclusi da altri interventi educativo - assistenziali e vivono in condizioni di maggiore svantaggio economico, sociale e culturale.
2.4 Ufficio Coordinamento Rom. L'ufficio si occupa del servizio di monitoraggio e supervisione della vita nei Villaggi, grazie anche alla creazione ed all'aggiornamento di una *banca dati* sulle presenze all'interno dei due insediamenti, sulla regolarità documentale, sulle problematiche presenti, complessivamente finalizzati a sostenere sia l'obbligo scolastico e formativo dei minori sia la prevenzione attraverso l'azione socio-educativa che le condizioni di rischio generico si trasformino in concrete situazioni di disagio sia infine al monitoraggio delle presenze e delle problematiche presenti nell'insediamento. E' responsabile dell'ufficio il coordinatore di cui al successivo art. 8.
2.5 Mediazione Linguistica e Culturale di lingua Romanè. L'intervento di mediazione linguistico culturale, in rete con le altre attività socio-educative, ha la finalità di favorire l'inserimento sociale della popolazione Rom, in particolare dei minori e delle donne, nonché garantire il supporto linguistico in lingua Romanè alle attività del servizio di Monitoraggio e supervisione dei villaggi e, alle attività di interpretariato presso i Servizi Sociali di riferimento, nonché collaborare con i Servizi della ASL 10, con sede in Via Chiusi 4/2, specialmente con il Consultorio Ginecologico, Pediatrico ed il Servizio M.O.M.S.M.I.A.
2.6 Rilevazione e Documentazione degli Utenti. Il gestore s'impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua organizzazione ed evoluzione ed alle richieste degli utenti.
Il soggetto si obbliga alla rilevazione informatizzata degli utenti con l'indicazione delle generalità di ciascuno nonché la titolarità di valido titolo di soggiorno e validi documenti d'identità.
Le modalità di rilevazione, i dati necessari e il collegamento con il sistema informatico dei servizi sociali saranno indicati dall'A.C.

Art. 3 Attività oggetto dell'appalto (Il costo orario sarà rideterminato sulla base del ribasso d'asta).
Il Servizio per i minori Rom e famiglie deve essere predisposto ed organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire l'obbligo scolastico e di prevenire l'abbandono scolastico e la devianza giovanile. A tal fine l'organizzazione del servizio deve basarsi sulle necessarie forme di raccordo e integrazione tra i vari interventi e sull'interazione operativa con i servizi Scolastici, Educativi, Sociali, Sanitari e dell'Inserimento lavorativo operanti sul territorio, nei tempi e con le modalità più adatte al perseguimento degli obiettivi stessi.
Le modalità organizzative devono assicurare la massima flessibilità fra i moduli allo scopo di garantire il miglior conseguimento degli obiettivi e finalità del presente appalto. A tal fine, fermo restando il limite massimo di ore annue pari a n. 6.857, il numero di ore per ciascun modulo potrà essere aumentato o diminuito ovvero potranno essere previsti nuovi moduli. sulla base delle effettive esigenze e il relazione al costo orario.
3.1 - Interventi di Bassa Soglia e Rapporti con i Servizi Sociali del Comune di Firenze.
Il gestore garantisce per gli interventi di ascolto e lettura del problema dei minori, raccolta di documentazione, raccordo con i servizi sociali del Comune di Firenze finalizzati alla realizzazione di percorsi personalizzati ai minori Rom un ***numero massimo di 150 ore per 49 settimane (chiusura due settimane ad agosto e una nel periodo natalizio) al costo orario di 24,00. Costo medio annuale al netto IVA € 3.600,00 (€ 24,00 X nr. ore 150).***
3.2 - Sostegno Scolastico.
L'attività è costituita da un complesso di azioni coordinate volte a leggere, interpretare ed operare sugli aspetti della realtà dei minori e degli adolescenti Rom (6/18 anni) inseriti nei contesti scolastici del quartiere 4 del Comune di Firenze.
In particolare, il soggetto affidatario dovrà garantire le seguenti attività e funzioni:
a) coordinamento e raccordo operativo con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti;
b) partecipazione alla programmazione didattica ed educativa;
c) presa in carico degli alunni indicati dalla scuola;
d) analisi – anche mediante l'ascolto e l'osservazione individuale – della situazione scolastica dei minori coinvolti, propedeutica a attuare gli interventi concordati;
e) azioni di sostegno didattico ed educativo in classe o separatamente;
f) azioni di supporto in vista del superamento degli esami previsti dal percorso di studi;
g) coinvolgimento dei genitori dei minori coinvolti dal progetto;
h) attività di monitoraggio e documentazione sui percorsi scolastici (supporto alla predisposizione di documentazione per l'Osservatorio Regionale sui Rom in Toscana),
i) attività specifiche di sostegno volte a favorire il rapporto famiglia-scuola;
j) supporto per la distribuzione del materiale scolastico fornito dal Comune su richiesta della scuola.

I minori cui sarà assegnato un docente di sostegno possono essere individuati dai Servizi Sociali del Comune di Firenze o segnalati dalla scuola. In entrambi i casi, l'assistente sociale di riferimento redige apposita relazione nella quale sono riportate le motivazioni della necessità del sostegno nonché il numero di ore settimanali necessarie.
L'attività è comprensiva del rapporto con gli alunni Rom e della programmazione, delle verifiche e del coordinamento con i Dirigenti Scolastici e gli Insegnanti.
Tale attività si strutturerà nel periodo di apertura delle scuole previsto dal calendario scolastico regionale. Il servizio dovrà essere svolto dal soggetto affidatario nel rispetto e in attuazione dei Protocolli di Intesa e Operativi in essere con le Istituzioni Scolastiche e tra le Direzioni Comunali competenti, specificatamente in relazione alle procedure inerenti alle segnalazioni ed agli interventi connessi alla dispersione scolastica.
L'attività di sostegno scolastico rimarrà sospeso nei seguenti periodi:

- due settimane circa in corrispondenza delle festività natalizie;
- una settimana circa in corrispondenza delle festività pasquali;
- due mesi e mezzo circa in corrispondenza del periodo feriale estivo.

Gli interventi di sostegno e recupero scolastico dovranno essere assicurati per complessive massimo di nr. 3.300 ore annue per 39 settimane al costo orario di € 25,50. Costo medio annuale al netto IVA € 84.150,00 (€25,50 X nr.ore 3.300)

3.3 Educatori di Strada.

L'attività è costituita da un complesso di azioni coordinate volte a leggere, interpretare ed operare sulla realtà dei minori e degli adolescenti (6/18 anni) inseriti nel contesto più ampio della comunità Rom del comune di Firenze.
In particolare, il soggetto affidatario deve garantire le seguenti attività e funzioni:

a) lettura e mappatura dell'insediamento e del contesto territoriale oggetto del presente appalto per attuare interventi nella comunità;
b) ascolto, interpretazione, individuazione di risposte ai bisogni emersi;
c) integrazione e raccordo con le altre realtà coinvolte del territorio (istituzionali e associative);
d) azione di mediazione fra adolescenti e adulti;
e) sostegno personalizzato rivolto agli alunni che hanno difficoltà scolastiche, linguistiche o che esprimono la necessità di avere un supporto nello svolgimento dei compiti pomeridiani o di un accompagnamento mirato nei percorsi di formazione professionale nonché attività specifiche volte a favorire il rapporto famiglia-scuola, in stretto raccordo e coordinamento con l'attività di cui al precedente punto "Sostegno scolastico";
f) attività di monitoraggio e documentazione (sostegno alle procedure di iscrizioni scolastiche, monitoraggio sui percorsi scolastici, supporto alla predisposizione di documentazione per l'Osservatorio Regionale sui Rom in Toscana);
g) utilizzo di un mediatore culturale con funzione di raccordo con le scuole, le famiglie e le istituzioni del territorio;
h) supporto all'utilizzo di servizi educativi/formativi/culturali rivolti alla collettività (biblioteche, centri educativi, ricreativi, sportivi, ecc.);
i) costruzione di percorsi che favoriscano un'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale mirata alle esigenze dei minori Rom prevedendo attività di istruzione, formazione e lavoro che forniscano titoli spendibili in campo lavorativo. E' previsto l'affiancamento di un *tutor* quale figura che segue con sistematicità i ragazzi, li sostiene e contribuisce alla costruzione di un progetto a lungo termine di inclusione sociale.

I progetti elaborati sulla base degli interventi richiesti dal presente capitolato dovranno prevedere almeno 2 operatori esperti nel sostegno e nella relazione con i minori Rom e le famiglie.
Il servizio di educatori di strada rimarrà sospeso nei seguenti periodi:

- una settimana in corrispondenza delle festività natalizie;
- due settimane nel periodo estivo.

L'esatta decorrenza dei periodi di sospensione e le date di effettivo inizio e termine dei servizi saranno comunicate con preavviso di almeno sette giorni da parte della Direzione Servizi Sociali.
Gli interventi di "Educatori di strada" dovranno essere assicurati nei giorni feriali, in orario prevalentemente pomeridiano, da concordarsi con la Direzione Servizi Sociali, per complessive massimo nr. 1.500 ore annuali per 49 settimane (chiusura due settimane ad agosto ed una nel periodo natalizio) al costo orario di € 24,00. Costo medio annuale al netto IVA € 36.000,00 (€ 24,00 X nr.ore 1.500).

3.4 Ufficio Coordinamento Rom.

L'ufficio si occupa del servizio di monitoraggio e supervisione della vita nei Villaggi con particolare riguardo alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico al monitoraggio delle presenze anche a livello di controlli sulla regolarità documentale, e delle problematiche presenti nell'insediamento e alla segnalazione di eventuali fenomeni di abusivismo e d'illegalità. A tal fine, il coordinatore dell'appalto di cui al successivo art. 8 deve segnalare per iscritto una dettagliata relazione sugli abusi e/o violazione di norme di legge o di

regolamento, ivi compresi i regolamenti comunali, che ha riscontrato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore da quando il fatto è stato accertato. Le modalità di rilevazione saranno indicati dall'A.C.

Le specifiche attività dell'Ufficio Coordinamento Rom dovranno essere assicurate per nr. 49 settimane (chiusura due settimane ad agosto ed una nel periodo natalizio) per complessive nr. 1.127 ore annue al costo orario di € 24,00. Costo medio annuale al netto IVA € 27.048,00 (€24,00 X nr. ore 1.127).

3.5 Mediazione Linguistica e Culturale di lingua Romanè.

L'intervento di mediazione linguistico culturale, in rete con le altre attività socio-educative è svolta su richiesta da parte degli utenti o degli operatori e deve essere autorizzata per e mail o, nei casi d'urgenza anche verbalmente dal responsabile della P.O. Stranieri e Immigrazione o suo delegato.

Le specifiche attività della mediazione linguistica e culturale in lingua Romané dovranno essere assicurate al servizio per un numero massimo di ore annue pari a nr. 600 ore al costo orario di € 24,00 per nr 49 settimane (chiusura due settimane ad agosto ed una nel periodo natalizio) (Costo medio annuale al netto IVA € 14.400 (€ 24,00 X nr. ore 600)

3.6.* Coordinamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.** Il Coordinatore costituirà il referente organizzativo per ciò che attiene alle funzioni di organizzazione , coordinamento, monitoraggio e verifica dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività e provvederà inoltre alla gestione dei volontari e dell'eventuale personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro d'intesa con l'A.C. e sulla base delle indicazioni operative da essa ricevute. ***Per queste attività è previsto un numero massimo di ore annue pari a nr. 180 ore per 49 settimane. Costo medio annuale al netto IVA € 4.860,00 (€27,00X nr.ore 180).

Art. 4 Luogo di Esecuzione

Gli Interventi si svolgono principalmente nel campo nomadi del Poderaccio di Firenze nonché all'interno delle scuole primarie, secondarie e professionali.

Laddove la natura dell'intervento lo richieda, lo stesso potrà svolgersi con riferimento all'intero ambito cittadino nelle strutture e nei servizi ivi dislocati.

Art. 5 Destinatari del Servizio

Destinatari del Servizio nel suo complesso sono i minori e gli adolescenti, (compresi indicativamente nella fascia d'età 6 /18 anni) residenti presso gli insediamenti Rom del comune di Firenze, e le loro famiglie.

In particolare destinatari dell'intervento di sostegno scolastico sono i minori Rom che vengono individuati e segnalati dai Dirigenti Scolastici e dagli Insegnanti, sulla base della loro valutazione in merito all'opportunità di promuovere l'azione specifica di sostegno scolastico previa valutazione professionale da parte dei Servizi sociali del Comune di Firenze.

Art.6 Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza presunta dal 1 Ottobre 2015 o comunque dalla data di affidamento del servizio e fino al 31 dicembre 2017.

La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 29 e 57, comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/06, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi a partire dalla scadenza del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro tre mesi dalla scadenza del contratto.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 120 giorni, come previsto dall'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 7 Vincoli Organizzativi.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente convenzione

A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze ed in particolare con i responsabili della P.O. Stranieri ed Immigrazione.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
Il gestore dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica

Art.8 Coordinamento.
Il gestore dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente Capitolato nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del coordinatore che è individuato nel dott. ……..
Il coordinatore costituirà il referente organizzativo e deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione dei volontari e dell'eventuale personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute.
Il Coordinatore, esperto di organizzazione e facilitazione dei rapporti tra singoli, nuclei Rom e Servizi Pubblici, deve assicurare i rapporti con la Direzione Servizi Sociali.
Il coordinatore sarà il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto, dovrà organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori scolatici, agli educatori di strada ed al mediatore.
Deve provvedere alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con la Direzione Servizi Sociali e sulla base delle indicazioni da essa ricevute.
Deve assicurare la propria partecipazione agli incontri programmati ogni qualvolta la sua presenza sarà ritenuta necessaria dai referenti del Comune per il Servizio in oggetto.
L' impegno orario del coordinatore - esperto di organizzazione e facilitazione dei rapporti tra singoli, nuclei Rom e Servizi Pubblici - è di ore 180 complessive annuali per 49 settimane.
Il gestore non può sostituire il coordinatore se non con l'assenso scritto da parte del comune di Firenze. Nel caso in cui l'A.C. esprima parere negativo, il gestore s'impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità del soggetto sostituito.
E' compito del coordinatore garantire che gli interventi di cui al precedente punto due si svolga in stretta integrazione e coordinamento con il sistema dei Servizi Educativi e Sociali, con i Servizi Sanitari della ASL del Comune di Firenze, con i dirigenti scolastici, con il Servizio di prevenzione alcologica operante presso i distretti della ASL, con il sistema della Giustizia Minorile, con i punti di informazione, di orientamento e di formazione, nonché con il mondo del volontariato e della cooperazione sociale.
Il costo del Coordinatore dovrà essere ricompreso nel costo complessivo dell'appalto.

Art. 9 Corrispettivo dell'appalto e Modalità di Pagamento
L'importo complessivo dell'appalto risultante dal prezzo offerto dal soggetto aggiudicatario per il numero di ore 6.857 è pari a euro XXXXXXXXX (IVA esclusa, da calcolarsi sulla base dell'aliquota massima del 22%) e trova finanziamento nel modo seguente XXXXXX (XXXXXX) oltre IVA:
Il costo orario per gli interventi di Sostegno Scolastico è pari a euro XXXXXXX (Euro XXXXX) oltre IVA.
Il costo orario per i servizi svolti dagli Educatori Di Strada, per l'ufficio Coordinamento Rom per il servizio di mediazione linguistica e culturale e per gli interventi di Bassa Soglia e Rapporti con i Servizi Sociali del Comune di Firenze, è pari a euro XXXXX (Euro XXXXXXXX) oltre IVA.
Il costo orario per il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto è pari a euro xxxxx (Euro xxxxxx) oltre IVA.
L'importo da corrispondere mensilmente sarà determinato sulla base del prezzo orario offerto dal soggetto aggiudicatario per il numero di ore svolte mensilmente per ciascuna delle precedenti voci.
Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale del contratto.
Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Il gestore trasmetterà in formato elettronico al Comune fatture mensili sulla base dei soggetti effettivamente in carico.
Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza – PO Stranieri e Immigrazione, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'A.C. attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: **W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);**
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- **Codice Cig** :
- **Numero dell'impegno o degli impegni**;
- **Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno**;
- **Dizione "Scissione dei pagamenti**"di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 10 Aggiornamento dei Prezzi
L'aggiornamento dei prezzi è effettuabile, qualora ne ricorrano i presupposti, dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici dell'A.C. ai sensi delle normative vigenti.
L'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI dell' annualità precedente.

Art. 11 Varianti e Servizi Complementari e Accessori
Ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. 163/2006 sono ammesse le varianti in corso di esecuzione del contratto ove ricorrano i motivi previsti dall'art. 132 del predetto decreto legislativo, su proposta del RUP ovvero del direttore dell'esecuzione.
L'A.C. può chiedere, previa adozione di apposita determinazione, all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto a eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.C., accertate con propria determinazione RUP ovvero del direttore dell'esecuzione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
Ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del d.lgs. 163/2006, l'A.C. può procedere, previa adozione di apposita determinazione, all'affidamento al gestore con procedura negoziata diretta, senza previa pubblicazione di un bando di gara, servizi complementari, non compresi nel presente contratto, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio, purché si tratti di servizi complementari che non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal presente contratto o siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tali servizi fino al limite massimo del 50%.saranno definiti dall'A.C. secondo tempi, modalità e finalità che saranno di volta in volta individuati.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'A.C. comunale e che il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Tutte le varianti sono approvate con apposita determinazione del RUP. Nel caso di varianti in aumento rispetto all'importo di cui al precedente art. 7, le varianti esplicheranno la loro efficacia e potranno essere eseguite solo dopo l'avvenuta adozione della determinazione che finanzia la spesa e previo parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 12 Comunicazioni e Report Relativi alle Attività Svolte
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, Il gestore trasmette alla Direzione Servizi Sociali, con la cadenza sotto indicata (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse), entro e non oltre il mese successivo, la seguente documentazione:
a) report intermedio, ogni sei mesi;
b) report finale, relativo all'intera durata del servizio.
In entrambi i report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Art. 13 Volontari
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore nominato dal gestore di cui al precedente art. 6.
Nel caso di impiego di volontari, l'affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.
L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'A.C..

Art. 14 I Controlli dell'Amministrazione Comunale
Nel quadro degli indirizzi generali dell'A.C., la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:
a) espleta le funzioni di coordinamento e programmazione sulle attività oggetto dell'appalto;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica e controllo delle prestazioni richieste al gestore ed al numero degli utenti che accedono al servizio, anche attraverso la predisposizione di adeguati e specifici strumenti;
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che Il gestore impegnerà nel servizio.
E' facoltà dell'A.C. effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali.
E' facoltà dell'A.C. effettuare controlli sulla buona esecuzione del servizio e lo svolgimento dei servizi aggiuntivi previsti dal presente capitolato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.
Il Gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso al centro di produzione pacchi alimentari ed a tutti i locali annessi, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

Art. 15 Obblighi e Responsabilità del Gestore.
Il gestore s'impegna:
a) a comunicare all'A.C., su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
b) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;

c) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune di Firenze, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Art. 16 Personale.

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi, pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il mancato pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'A.C. provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 Privacy.

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale e d è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, l'aggiudicatario s'impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – messi a disposizione dall'A.C. per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato – secondo le regole e modalità previste dal D. Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'A.C. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/03.

Art. 18 Responsabilità in Materia di Sicurezza.

Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.
L'affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 19 – Formazione
(Il presente articolo sarà redatto sulla base del progetto tecnico presentato dal concorrente)

Art. 20 Polizze Assicurative.
L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
il Gestore deve stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessa, provvedendo al rinnovo annua in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
   - Danni delle cose di proprietà del comune in consegna o custodia
   - Danni ai locali di proprietà del comune in consegna

   Tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il gestore per le attività del presente appalto

Art. 21 – Deposito Cauzionale
Il Gestore deve costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dal capitolato in oggetto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, e comunque calcolato in base all'art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni. Le stesse dovranno essere redatte in modo conforme al modello di cui al D.M. 123/2004.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Firenze.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'A.C., e il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall'art. 24 e 25.
Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, il Comune di Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore.
In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità, il Gestore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

Art. 22 Comunicazioni.
Il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 23 Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 24 Periodo di Prova.
L'appalto all'inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di 180 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà della Stazione Appaltante di recedere il contratto , previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senz'altra formalità che quella di trasmettere al gestore a mezzo Pec entro il mese successivo al compimento del periodo di prova

Art. 25 Esecuzione Anticipata Del Contratto.
Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui l'A. C. decida di affidare al gestore l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 31 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 26 Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.
Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 27 Dipendenti delle P.A. – Divieti.
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei propri confronti".

Art. 28 Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore
Il sottoscritto gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità

sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
Il sottoscritto gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 29 Procedimento Di Contestazione Dell'inadempimento – Penali
I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A/R. indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza

INADEMPIENZA	PENALITA' euro
Mancata nomina ovvero mancata sostituzione (in caso di dimissioni del soggetto incaricato) del coordinatore di cui al precedente art. …..	€ 1.000,00
Mancata trasmissione dei report di cui al precedente art. 13	€ 500,00
Interruzione del servizio senza giustificato motivo per ogni giorno	€ 500,00
Mancato rispetto dell'orario di apertura e chiusura per ogni giorno	€ 500,00
Mancata erogazione del servizio a un utente senza giustificato motivo per ogni caso	€ 250,00
Mancata rilevazione e documentazione degli utenti per ogni soggetto	€ 50,00
Violazione della normativa sulla privacy	€ 1.000,00
Mancata effettuazione di uno dei corsi dichiarati in sede d'offerta per ogni corso non effettuato	€ 2.000,00
Mancata presentazione di progetti per ogni progetto non presentato, fatto salvo i casi di forza maggiore	€ 2.500,00
Mancata trasmissione della copia dell'assicurazione e della relativa quietanza in caso di rinnovo del contratto	€ 2.000,00
Mancata comunicazione di abusi e irregolarità commessi nei campi per ogni caso	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 25 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art.30 Risoluzione Di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013".
b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
   - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
   - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
   - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
g) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze
h) Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
i) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
j) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
k) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto
l) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
m) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
n) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 24;
o) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
p) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali;
q) La perdita d'iscrizione all'albo delle associazioni di volontariato e di Promozione Sociale;
r) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006;
s) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente

derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del Gestore senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del Gestore stesso.

Art. 30 Recesso dal Contratto da Parte dell'affidatario.
In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla ri-assegnazione del servizio.

Art. 31 Assoggettamenti Fiscali.
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

Art. 32 Cessione del Credito.
L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 33 Divieto di Subappalto
E' fatto divieto al gestore di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 34 Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 35 Definizione delle Controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. V comma.
Ai sensi dell'art. 241, comma 1–bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso**.**

Art 36 Norme Transitorie e Finali
La Ditta affidataria del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.
L'Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Documento firmato da:
FILIPPO FOTI
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484